



**COMMISSIONE GIUDICANTE NAZIONALE
COMUNICATO UFFICIALE N 37**

Riunione del 13 Marzo 2013

31.12.13 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI:

- **COMPAGNUCCI Annibale - Presidente p.t. Junior Sport Club Torrione**
- **JUNIOR SPORT CLUB TORRIONE n.p. del Pres. p.t.**

Sono presenti:

- Avv. Costanza Acciai - Presidente
- Avv. Thomas Martone - Vice Presidente
- Avv. Andrea Ordine - Componente - Relatore

Con relazione ex art. 72 R.G. la Procura Federale richiedeva a questa Commissione Giudicante Nazionale di procedere all'instaurazione del giudizio, ai sensi dell'art. 73 II comma R.G. in relazione ai seguenti capi di incolpazione regolarmente contestati:

- **COMPAGNUCCI Annibale** quale Presidente pro tempore della società Junior Sport Club Torrione, *"per aver, in violazione dell'art. 16 dello Statuto Fipav, nonché dell'art. 19 del Regolamento Affiliazione e Tesseramento (RAT) FIPAV, accettato on line in data 17 settembre 2012 il prestito dell'atleta Giulia Saracino senza che questa avesse mai sottoscritto il relativo modulo cartaceo;*

- **JUNIOR SPORT CLUB TORRIONE** *"In persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, per aver, in violazione degli artt. 9 e 16 dello Statuto Fipav, nonché dell'art. 2 del Regolamento Affiliazione e Tesseramento (RAT) FIPAV e dell'art. 55 Reg. Giur. accettato on line in data 17 settembre 2012 il prestito dell'atleta Giulia Saracino senza che questa avesse mai sottoscritto il relativo modulo cartaceo;*

La CGN deliberava di procedere all'instaurazione del procedimento disciplinare e disponeva la convocazione degli incolpati per il 13 Marzo 2013;

La Commissione Giudicante Nazionale

- Letti gli atti ed esaminati i documenti;
- Udita la relazione della Procura Federale che insiste nelle richieste formulate nella relazione ex art. 72 lett. c) R.G.;
- Preso atto delle note difensive inoltrate dagli incolpati;

OSSERVA

La fattispecie all'esame trae origine dalla comunicazione del 30/10/2012 inviata alla Procura Federale dall'Ufficio Tesseramento FIPAV, nella quale veniva rilevato che il sodalizio Junior Sport Club Torrione, in data 25 Ottobre 2012, aveva fatto pervenire una richiesta di annullamento del tesseramento (prestito *on line*)



dell'atleta Giulia Saracino, con la quale aveva affermato che i genitori esercenti la potestà genitoriale sull'atleta minore non avevano mai sottoscritto la modulistica cartacea.

L'Ufficio Tesseramento, rilevato che agli atti risultava comunque effettuato dalla Volley Club Cesena, in data 17/9/2012, il prestito *on line* dell'atleta in favore della Junior Sport Club Torrione, lo revocava e conseguentemente trasmetteva gli atti alla Procura Federale per quanto di competenza.

Considerato che gli addebiti mossi nei confronti degli incolpati trovano fondamento nelle norme di affiliazione e tesseramento FIPAV che prevedono in capo ai Presidenti dei sodalizi che ricevono il nulla osta al prestito dalla società di appartenenza l'obbligo di verificare la completezza e l'autenticità delle sottoscrizioni degli atleti sui relativi moduli prima dell'inoltro in via telematica.

Considerato, inoltre, che le motivazioni addotte dagli incolpati a loro giustificazione, pur avendo chiarito la dinamica della vicenda, non possono trovare accoglimento, atteso che la negligente condotta posta in essere dagli stessi è stata assunta, in ogni caso, in violazione delle suddette norme.

Questa Commissione, pertanto, pur condividendo in pieno le argomentazioni sviluppate dalla Procura Federale relativamente alle violazioni poste in essere dagli incolpati, ritiene opportuno adeguare l'entità della sanzione come in dispositivo, considerato, tuttavia, che la negligente condotta posta in essere appare assolutamente priva di dolo, atteso che la richiesta di annullamento, ancorché intempestiva, è stata inoltrata direttamente da entrambi i sodalizi, i cui rispettivi Presidenti hanno cercato di chiarire la dinamica dell'errore.

Tale comportamento deve ritenersi collaborativo e giustifica una sanzione meno afflittiva rispetto alle richieste effettuate dalla Procura Federale.

P.Q.M.

La Commissione Giudicante Nazionale delibera di infliggere a carico del tesserato Compagnucci Annibale n.q. la sanzione della sospensione da ogni attività federale per gg. 15 (quindici) ed a carico del sodalizio Junior Sport Club Torrione, in persona del suo Presidente p.t., la sanzione della multa di € 100,00.

IL PRESIDENTE
Avv. Costanza Acciai

Roma , 28 marzo 2013